



N. 8.

Legge in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi leggeri. (1).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta delli 27 gennaio 1949:

Art. 1.

Le tariffe di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 gennaio 1948, n. 3, e relative alla tassa di circolazione sugli autoveicoli sono sostituiti da quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 2.

La circolazione dei velocipedi provvisti di motore ausiliario avente cilindrata fino a cm 3 50 e dei motocicli leggeri, provvisti di motore avente cilindrata oltre i cm 3 50 e non superiore a cm 3 125, è soggetta alla tassa nella misura di cui alla tabella allegato AA.

Art. 3.

Rimane in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse di circolazione non incompatibile con quelle della presente legge. Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano con effetto dal 1° gennaio 1949.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Gennaio 1949 (1648 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giordano Giacomini - Domenico Tomassoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

Allegato A.

Tasse annue di circolazione
sui motocicli e sulle motocarrozette

Motocicli

Potenza in C.V. Tassa annua

da 1 a 3 L. 1.000

" 4 " 6" 1.500

" 7 " 9" 2.000

"10 " 11" 2.500

"12 " 15" 3.750

oltre 15 " 5.000

Motocarrozette

Potenza in C.V. Tassa annua

da 1 a 3 L. 1.250

" 4 2 6" 1.500

" 7 " 9" 1.500

"10 " 6" 1.500

"12 " 11" 1.500

"12 " 15" 1.500

oltre 15" 6.000

Allegato A. A.

Velocipedi con motore ausiliario

Cilindrata Tassa annua

fino a 50 cm³ L. 500

Motocicli leggeri

Cilindrata Tassa annua

oltre 50 cm.³ e fino

a 125 cm.3 L. 1.000

Allegato B.

Tasse annue di circolazione
per autovetture adibite al trasporto
di persone

Potenza in C.V. Tassa annua

da 10 L. 1.250

"11" 1.500

"12" 1.500

"13" 1.500

"14" 1.500

"15" 1.500

"16" 1.500

"17" 1.500

"18" 1.500

"19" 1.500

"20" 1.500

"21" 1.500

"22" 1.500

"23" 1.500

"24" 1.500

"25" 1.500

"26" 1.500

"27" 1.500

"28" 1.500

"29" 1.500

"30" 1.500
"31" 1.500
"32" 1.500
"33" 1.500
"34" 1.500
"35" 1.500
"36" 1.500
"37" 1.500
"38" 1.500
"39" 1.500
"40" 1.500
"41" 1.500
"42" 1.500
"43" 1.500
"44" 1.500
"45" 1.500

N.B. - Per le autovetture di potenza superiore ai 45 C.V. si applica la tassa corrispondente ai C.V., aumentata di L. 2.500 (duemila cinquecento) per ogni C.V. in piu' dei 45.

Alla tassa riportata nella presente tabella si applicano le seguenti riduzioni:

Per le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza e da noleggio di rimessa viene applicata la riduzione del 50% (cinquanta per cento). Gli autobus adibiti al trasporto di persone per servizio pubblico su linea regolare pagheranno un sesto della tassa prevista nella tabella B.

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.